

DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLE RETRIBUZIONI

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione (o il compenso), nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea diretta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Saranno coinvolte tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato nonché i contratti di collaborazione e i rapporti di lavoro con i soci delle cooperative, mentre saranno esclusi dalla regola i rapporti con la pubblica amministrazione e quelli di lavoro domestico che applicano il CCNL di riferimento.

Ciò comporterà il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Al datore di lavoro o committente che violerà l'obbligo di cui sopra si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.